

*Lex curiata, lex Cornelia,
senatusconsulta, imperium.*
Palingenesi e mantriche ripetizioni

di Lucia Fanizza

In una lettera inviata ad Attico nel novembre del 55, Cicerone dà conto di una seduta del senato, a cui verosimilmente non ha partecipato, che aveva visto impegnati i senatori in una serrata discussione sui limiti della disponibilità da concedere a Marco Licinio Crasso in occasione della partenza per la Siria¹.

Alla fine una decisione era stata presa e *Crassum quidem nostrum minore dignitate aiunt profectum paludatum quam olim aequalem eius L. Paulum item iterum consulem*. Crasso parte dunque seguendo le formalità richieste dal rituale antico, offre in Campidoglio i sacrifici tradizionali e indossa il mantello militare.

L'ordine simbolico rispecchia la sequenza istituzionale. È stata definita la destinazione delle province, i comizi curiati hanno svolto il loro compito, il senato ha stabilito anche l'impegno militare, il proconsole ha preso gli auspici ed è partito con vesti mutate. Un rituale effettivo ancora in questo tempo, non certo una mera formalità, se era finanche possibile istituire sarcastici confronti. *Minor dignitas* caratterizzava la partenza di Crasso² rispetto a quella di Lucio Emilio Paolo, a cui lo accomunava l'età e il secondo consolato³. Emilio Paolo, nel 168 in partenza per la Macedonia, era stato salutato *maiore quam solita frequentia prosequentium*; in questi termini il racconto liviano, una fonte utile per chi voglia tentare di ricostruire procedure istituzionali, passaggi formali, rituali in atto⁴.

Diversi altri casi vengono riportati dall'annalista e in uno di questi troviamo un commento, il suo evidentemente. La partenza di Publio Licinio Crasso⁵ nel 171 per la Macedonia gli lascia dire *semper quidem ea res cum magna dignitate ac maiestate geritur*.

Per quanto ineguali, come abbiamo visto, *dignitas* e *maiestas* caratterizzavano questa situazione e, in molti, negli ultimi anni hanno evidenziato la spettacolarità

L. Fanizza, Università degli Studi di Bari: luc.fanizza@libero.it

1. 4.13.2. *L'altercatio* doveva aver riguardato l'*ornatio provinciae*, cfr. Cass. Dio 39.39 e la lettura di Constans 3, 17 ss.

2. Le fonti registrano l'opposizione, ignorata da Crasso, del tribuno Ateio Capitone. Cic. *div.* 1.16.29-30; Plut. *Crass.* 16. Nel dicembre 54 Crasso sembra essere ancora a Roma, Cic. *fam.* 1.9.20.

3. Tyrrell-Purser 2, 117.

4. 44.22.17. Cfr. 44.22.1-15 e Plut. 11.1-2; 44.17.10 e Plut. 10.5 con le notizie di Jal nei diversi luoghi; Elster 2003, 384-5, ma senza approfondimento palingenetico.

5. 42.49.1, Broughton 1, 416; Marshall 1984, 120-141.

di cerimonie e rituali, che dobbiamo riconsiderare non solo nei significati estetici e celebrativi⁶. Insomma *dignitas* e *maiestas* connotavano un percorso istituzionale, un itinerario che doveva essere osservato puntualmente perché l'evento si compisse. Ancora in età ciceroniana l'assenso curiato, pur in una diversa configurazione rispetto al passato, conserva la sua effettività⁷.

Ancora in una lettera ad Attico del primo ottobre del 54, troviamo infatti la notizia di una seduta senatoria nota, ma non nella sua complessità, che riguardò proprio un tentativo di mancato esercizio della *lex curiata*. Il senato dovette affrontare il fatto dell'*infamia* flagrante dei consoli Appio Claudio Pulcro e Lucio Domizio Aenobarbo. Gaio Memmio, uno dei candidati al successivo consolato insieme a Gneo Domizio Calvino, aveva letto in senato un documento da cui risultavano i termini di un accordo tra i consoli e i candidati. Una volta eletti avrebbero dovuto incaricarsi di trovare tre auguri che dichiarassero di essere stati presenti *cum lex curiata ferretur quae lata non esset*. Avrebbero dovuto inoltre farsi carico di reperire due consolari che affermassero di essere stati presenti alla redazione del senatoconsulto correlato, *in ornandis provinciis consularibus scribendo adfuisse cum omnino ne senatus quidem fuisset*. Era perciò prevista la corresponsione di una somma di denaro qualora i designati non avessero dato seguito all'impegno assunto per iscritto⁸.

Non mi occuperò dei molteplici problemi sollevati da questa complicata lettera sul coinvolgimento di Pompeo e le possibili alleanze politiche⁹. Così come eviterò, anche in seguito, di sbarazzarmi dei problemi giuridico-istituzionali ricorrendo a spiegazioni politiche che non ne tengano conto. Sono convinta della loro rilevanza, ma lo sono altrettanto del fatto che esse spiegano poco, almeno fino a quando non si riconnettano ai profili istituzionali delle questioni in esame. La maggior parte della 'oceanica' e autoreferenziale bibliografia sull'ultimo cinquantennio della repubblica si è spesso dissolta nella discussione politica, spiegando come 'diritto d'eccezione' fatti che, come vedremo, possono avere altre spiegazioni. Accade perciò che, quasi sempre, per la palingenesi di leggi, senatoconsulti, o per la ricostruzione di processi istituzionali che riguardano i fatti in discussione,

6. Tra gli ultimi Sumi 2005; Hölkeskamp 2006, 319-363; Mangiameli 2012.

7. Mi sembra lo abbia sottovalutato Balsdon, nei suoi pur importanti contributi sulle prerogative consolari: 1939, 57-73; 167-183; 1962, 133-141. Non vengono in evidenza le implicazioni concrete dell'*imperium* consolare, nel recente Beck-Duplá-Jehne-Pina Polo 2011; ad es. nel contributo di Beck i testi spesso non sono sottoposti a rilettura critica né si cercano riscontri alternativi. Il discorso resta, tutto sommato, astratto e, vista la premessa «the case of *imperium* reconsidered», parziale e incompleto perché tralascia bibliografia fondamentale, per la ricostruzione proposta, es. Rubino. Nel contributo di Hurlet, l'inesistenza della *lex Cornelia de provinciis ordinandis* è ancora una volta assertoriamente affermata, ma non certo dimostrata. La mancanza di indici delle fonti rende l'utilizzo del volume inutilmente faticoso.

8. *Att.* 4.17.2. Si discute sull'ammontare della somma e sull'emendamento eventuale da apportare al passo, *quadragies, quadragena*, come suggerisce la nota di Shackleton Bailey A. 2, 213, con discussione critica.

9. Meyer 1922, 191-197; 207-211; Gruen 1969, 311-321.

dobbiamo ancora fare riferimento alla bibliografia ottocentesca o del primo quarantennio del secolo scorso¹⁰.

Tornando al nostro testo va precisato innanzitutto che, a differenza di quanto si è pensato, i crimini configurabili dovevano essere due, cioè l'*ambitus* e il falso¹¹; la *coitio* riguardava le elezioni consolari¹² che Appio Pulcro e Domizio Aenobarbo, consoli in carica, avrebbero in qualche modo orientato¹³; ma implicava anche, per l'accordo previsto, l'accusa di falso in quanto era prevista la falsa attestazione sia della *lex curiata* che del senatusconsulto successivo, a vantaggio dei proconsoli, per evitare la corresponsione di denaro¹⁴.

Dell'accordo Cicerone non riporta altri particolari; sappiamo solo che era stato scritto e che risultavano altri nomi, visto che si riferisce della cancellazione degli stessi; a questo proposito qualsivoglia ipotesi interpretativa non avrebbe fondamento testuale¹⁵.

Il racconto si fa ancora più ellittico quando riferisce della decisione presa dal senato. La lettera riporta infatti che si stabilì di doversi procedere all'accertamento delle responsabilità con un *tacitum iudicium* che doveva essere esercitato, nei confronti di ciascun candidato, da quei consigli sorteggiati per tutti¹⁶: *ab hiis consiliis quae erant omnibus sortita in singulos candidatos*.

Evidentemente Attico intendeva queste espressioni, che per noi risultano abbastanza problematiche. *Tacitum iudicium* non è altrimenti attestato, e invano andremmo alla ricerca di una forma di questo procedimento; possiamo comunque pensare si trattasse di un *iudicium* non *publicum*. Altre fonti, più tarde, definiscono in questo modo la *lex* o il *senatusconsultum* o il *ius* quando vogliono evidenziare la mancanza di sanzione formale di quanto trattato¹⁷. Nel nostro caso, credo si

10. Esempio paradigmatico di tale tendenza interpretativa Cuff 1958, 445-471, che fatica ad attenersi ai dati testuali.

11. Di solito si pensa alla sola *quaestio ambitus* e infatti Shackleton Bailey non si spiega il plurale *consiliis*. Vedi oltre.

12. Cfr. *Q. fr.* 2.15.2-4. Non condivido la lettura di Sumner 1982, 133-139, perché sovrappone due casi diversi, quello relativo alla *coitio* appunto e il caso di Scauro.

13. Per l'*ambitus* Coli 1957, poi 1973, 935-940; Kunkel 1963, poi 1974, 61, 66; Nicolet 1958, 268; Lintott 1990, 1-16; ripercorre le tappe bibliografiche e le principali fonti Ferrary 2001, poi 2012, 435-62.

14. Per il falso Archi 1941, poi 1981, 1487-1587; Bonnefond-Coudry 1989, 571-573. Moreau 1994, 121-147. Per la falsificazione dei documenti pubblici esiste ormai una bibliografia specializzata che si può consultare in Fezzi 2003, in particolare 73-78, in generale fuorviante per il ricorso alla dottrina civilistica e penalistica di diritto moderno (2-3). Gagliardi 2009, ripercorre anche le tappe bibliografiche.

15. Si sarebbe trattato di una *obligatio litteris* e di un connesso *pactum ne peteretur* secondo Roby 1887, 67-69.

16. «Against each candidate individually the jury to be made up by lot from those already empanelled», propone con punto interrogativo Shackleton Bailey *A.* 2, 125, «Pour l'ensemble des procès de brigade» secondo l'ipotesi interpretativa di Constans 3, 95.

17. *Tacita iura* in Pomp. 33 *ad Sab.* D. 8.4.11.1; *tacitum ius* in Ulp. 1 *reg.* D. 29.2.67; 26 *ad Sabinum* D. 1.7.15 *pr.*; *tacita lex* in Paul. *sing. de port. quae lib. damn. conc.* D. 48.20.7 *pr.*; *senatus consultum tacitum* Capit. Gord.11-2, *non legitimo sed indicto senatus die*.

possa pensare a un giudizio che non aveva i caratteri della pubblicità, e non tanto per la mancanza dell'accusatore ma perché informale e affidato dal senato a giudici scelti tra quelli delle *quaestiones* interessate, ma sorteggiati per tutti anche se i giudizi dovevano essere singoli, individuali. Insomma i candidati non dovevano essere giudicati congiuntamente anche se i giudici erano uguali per tutti; evidentemente la lista unica avrebbe garantito maggiore celerità e imparzialità.

Una scelta politica e simbolica proprio perché l'assemblea non assume su di sé la decisione, ma la rimette alle *quaestiones* che giudicano tutti, pur anche, in questo caso, secondo la modalità di un *tacitum iudicium*. Doveva trattarsi di una possibilità prevista per i casi in cui l'accertamento della responsabilità fosse auspicato, ma non possibile o opportuno nei termini ordinari, formali¹⁸. Il giudizio tacito, stabilito dal senato, poteva essere esercitato a meno che non fossero state sollevate eccezioni. Infatti nella lettera si dice che alcuni giudici, *ne iniussu populi iudicaret*, sollecitarono l'intervento tribunitio. Questi giudici, che evidentemente facevano parte dei *consilia* sopra nominati, obiettarono che in questo modo non sarebbero state salvaguardate le caratteristiche dei giudizi pubblici. Non possiamo dire quale fosse stata precisamente l'obiezione sollevata, se cioè il problema riguardasse i giudici o la modalità. Fu necessario chiedere l'autorizzazione del popolo e proporre una legge *de tacito iudicio*, ma la proposta fu bloccata da una nuova *intercessio* e a questo punto, come del resto era stato previsto dal senato se questa eventualità si fosse verificata, la cosa tornò all'assemblea senatoria.

Che cosa abbia deciso il senato in merito agli autori dell'accordo non viene detto. Si specifica solo che i comizi elettorali furono rinviati e per altro sappiamo che ad Appio Pulcro fu assegnata la Cilicia per l'anno successivo e Domizio Calvinio fu eletto console¹⁹.

Non c'è dubbio che la gravità del fatto denunciato richiedesse un accertamento delle responsabilità. Il tentativo del senato di procedere non ebbe esito, nonostante il *tacitum iudicium* fosse l'unico mezzo per chiarire lo stato delle cose. Non si è notato infatti che, formalmente, non sarebbe stato possibile procedere in quel momento contro i protagonisti della vicenda: i consoli erano in carica, e dei due aspiranti al consolato, uno era tribuno e l'altro giudice in una *quaestio de maiestate*²⁰.

18. Non necessariamente a porte chiuse, come si è supposto traendo spunto dal confronto con Plut. *Garr.* 11 che riguarda una seduta del senato di cui però non si conosce l'oggetto. Non si tratta nel nostro caso di giudizi che non dovevano essere resi pubblici o al contrario che dovevano essere trattati come esemplari e quindi soggetti a una maggiore esposizione. Cfr. Tyrrell-Purser 3, 179; Shackleton Bailey A. 2, 215. Quanto a Plut. *Cato Min.* 44 sembra riguardare un decreto senatorio emanato su sollecitazione di Catone, nel 54, per la previsione di un giudizio a carico dei designati perché comprovassero la trasparenza della propria elezione anche in assenza di un accusatore. Una sorta di presunzione di responsabilità, con prova contraria, che non so come connettere al caso descritto nella lettera ciceroniana, se non come generica misura provocata dai molteplici fatti di corruzione elettorale. Non mi pare conosca questo passo Licandro 1999.

19. Broughton 2, 229; 3, 57.

20. C. Memmius, Broughton 2, 223; Cn. Domitius Calvinus, *Q. fr.* 3.4.1 *iudex* nella *quaestio*

Hic Abdera non tacente me ... Verum tamen quid tam ridiculum? E in effetti l'esito della vicenda sfugge a una interpretazione istituzionalmente coerente²¹.

Abbiamo visto, dunque, che una delle false attestazioni riguardava proprio il passaggio relativo alla *lex curiata*. Potevano infatti crearsi situazioni aporetiche tutte le volte che per la mancanza di questa legge si rendesse anche problematica la celebrazione di un eventuale trionfo. La *lex curiata* era insomma una tappa obbligata di un percorso in cui nessuna delle fasi previste poteva mancare per compiersi formalmente²².

Alcuni dati biografici nella carriera di Appio Pulcro ci danno la possibilità di capire meglio le implicazioni di questo importante passaggio istituzionale. Nel riferire ad Attico le novità di fine ottobre 54, Cicerone annota *Appius sine lege suo sumptu in Ciliciam cogitat*²³. La riflessione di Appio sarà stata influenzata da ragioni politiche, dal fondato timore che posizioni ostruzionistiche avrebbero potuto in qualche modo ostacolare la sua partenza, ma proprio per questo al fondo di tale progetto troviamo qualcosa di più consistente. In una lettera, riconducibile al dicembre dello stesso anno, la questione si chiarisce nei termini di un vero e proprio dibattito istituzionale che si svolge tra coloro che avevano l'autorità per discuterne, i senatori, gli esperti di diritto, i detentori di *imperium*²⁴.

Il destinatario della lettera è Cornelio Lentulo Spinther, *imperator* nella intenzione²⁵, proconsole uscente dalla Cilicia al cui posto sarebbe subentrato Appio.

de maiestate a carico di A. Gabinius, Brennan 2000, 2, 416-418. Sul problema dell'accusabilità dei magistrati e figure equiparate Weinrib 1968, 32-56; e la discussione di Shackleton Bailey 1970, 162-165, entrambi non tengono però nel dovuto conto le fonti giurisprudenziali.

21. Del resto ardua come evidenziato dai resoconti ciceroniani: *Att. 4.18.3, res fluit ad interregnum ... candidati consulares omnes rei ambitus*; cfr. *Q. fr. 3.2.3 de ambitu postulati sunt omnes qui consulatum petunt ... magno res in motu est, propterea quod aut hominum aut legum interitus ostenditur*. Abbiamo anche notizia di un senatoconsulto che già nel 55 dovette occuparsi di *ambitus*, ma non ne possiamo definire il contenuto; Cic. *Q. fr. 2.7.3* ricorda infatti il noto, ma solo nel nome, senatoconsulto *in Afrani sententiam factum*, forse ricordato anche da Plut. *Cato Min.*, 42. Bonnefond-Coudry 1989, 226, 399, 493. Non è stato dimostrato che senatoconsulti di tal genere non avessero modificato la legislazione *de ambitu* esistente, come ripete Shackleton Bailey A. 189. Al contrario le testimonianze giurisprudenziali dimostrano che i senatoconsulti integravano la disciplina legislativa, spesso prendendo spunto da casi concreti, e secondo modalità ancora da approfondire; p. es. Mod. 2 *de poenis*, D. 48.14.1.1; D. 48.10. *De lege Cornelia de falsis et de senatusconsulto Liboniano*. Il rilievo dato al problema dell' 'efficacia' dei senatoconsulti, oscura e rende incomprensibili gli aspetti concreti e la storia della combinata operatività tra leggi e interventi senatori – che varia nelle varie epoche – nello scritto di Peppe 2012, 627-705.

22. Vedi anche Cass. Dio 41.43. Dissento dall'opinione dominante che considera la *lex curiata* in quest'epoca una mera formalità: p. es. Stuart Staveley 1956, 84 ss. che tra l'altro afferma la separabilità di *imperium* e *auspicium*; la legge curiata «donne les *auspicia* par lesquels un citoyen devient *magistratus populi Romani*» secondo Giovannini 1983, 44-56 (rec. Crook 1986, 286-288) ma per una corretta impostazione, Rubino 1839, 360-399; Betti 1916, 100-137; De Francisci 1953, 397-432.

23. 4.18.4 cfr. *Q. fr. 3.2.3, Appius sine lege curiata confirmat se Lentulo nostro successurum*.

24. *Fam. 1.9.25*.

25. La qualifica torna anche al paragrafo 2 e viene spiegata con il fatto che Lentulo avrebbe guadagnato il titolo nel 56 per la campagna vittoriosa in Cilicia di cui si dà conto in 1.8.7. L'inten-

È a lui che Cicerone riferisce quanto il console Appio Pulcro ha dichiarato in senato, dove ha reso ufficiali affermazioni già fatte in privato. Leggiamo.

Se ci fossero state le condizioni per la proposizione della *lex curiata*, avrebbe sorteggiato con il collega la provincia, *si licitum esset legem curiatam ferre sortitum esse cum collega provinciam*; in caso contrario dal confronto con il collega sarebbe stato individuato il successore di Lentulo, *si curiata lex non esset, se paraturum*²⁶ *cum collega tibi que successurum*. Appio si spinge ancora oltre quando afferma che il voto della *lex curiata* è preferibile per un console ma non necessario: *legemque curiatam consuli ferri opus esse necesse non esse*. Per quanto lo riguarda, una volta che il senato ha deciso sulla provincia, è la legge Cornelia che consente al proconsole di esercitare *l'imperium* fino al ritorno nella città: *se, quoniam ex senatus consulto provinciam haberet, lege Cornelia imperium habiturum, quoad in urbem introisset*.

La relazione di Appio Pulcro dovette essere ben più ampia rispetto allo scarno resoconto ciceroniano che noi possiamo leggere. È il console in carica che parla e che, verosimilmente, ha convocato il senato per decidere sulle province in scadenza e quindi anche sulla Cilicia, dove si trovava ancora, come abbiamo visto, l'*imperator* Lentulo. L'effetto, forse si trattava proprio della *relatio*, è dirompente; non sorprese certo i senatori, visto che il contenuto era stato annunciato dalle precedenti esternazioni, ma questo non vuol dire che non creasse forte imbarazzo. Quando parla non è solo il console ad esprimersi, ma anche, qui, l'augure che ricopre questo ufficio sacerdotale e che di lì a poco invierà a Cicerone, nell'occasione della nomina di quest'ultimo, un *liber auguralis* dedicato²⁷. Si sente affermare dunque in senato da chi è depositario della tradizione e di quel rito è parte essenziale, che il voto curiato non è necessario per il console. Evidentemente Appio era certo, per ragioni personali e politiche, di non poter ottenere quel voto; ne afferma perciò la non indispensabilità e trova il suo argomento nella *lex Cornelia* che avrebbe garantito il legittimo esercizio dell'*imperium* anche a chi era privo del consenso curiato. Le parole di Cicerone lasciano intendere che il console avesse formalizzato una proposta, di non obbligatorietà della *lex curiata* nella *relatio*; presumiamo abbia cioè chiesto ai senatori il loro parere sulla non obbligatorietà del voto curiato e che perciò abbia trovato nella frequenza del *crimen ambitus* e *falsi* un forte argomento difficilmente contestabile. Di uno di questi episodi lui stesso, infatti, era stato protagonista, come si è visto.

Cicerone riferisce che le opinioni in senato furono varie, ma noi ne leggiamo solo due, che riguardavano non direttamente la legge, ma i termini di effettività del proconsolato che ne fosse stato privo. Alcuni pensavano che il proconsole, in mancanza di consenso curiato del successore, non era obbligato a lasciare la pro-

stazione di questa lettera è *P. Lentulo pro cos.* Per il complesso quadro del governo della Cilicia in questi anni, Brennan 2000, 2, 571 ss. e più in generale Fanizza 2013, 87-102.

26. *Paraturum*, Cassius Hemina, fr. 11, 102 P.; *Tab. Her.* 1, 26.

27. *Fam.* 3.4.1, del 51; un'opera forse in più libri come si legge in 3.11.4, del 50. La religiosità di Appio, *Att.* 6.1.26, è evidenziata da Münzer, RE 3, 2855; Rüpke 2005, 2, 890-1; 1328; ove bibliografia di riferimento.

vincia, *posse te non decedere quod sine lege curiata tibi succedatur*; altri che, qualora il proconsole decidesse di tornare potesse anche lasciare lì chi dovesse governarla, *si decedas a te relinqui posse qui provinciae praesit*.

Per quanto il tenore della lettera tenti di distinguere il piano di diritto da quello morale, si evidenzia l'obiettivo di garantire la continuità del governo provinciale. Rispetto alle *cupiditates* possibili, reciproche e contrastanti, del vecchio e del nuovo proconsole, Cicerone auspica che la *summa amplitudo, dignitas, libertas* di cui Lentulo *libentissime frui solere* esigeranno che la provincia venga concessa senza ritardi al successore²⁸. Se la preoccupazione di Cicerone fu dunque quella di assicurarsi che Lentulo non ponesse ostacoli formali alla successione, dobbiamo dedurre che Appio Pulcro sia partito senza voto curiato. In senato dovette prevalere la linea conservatrice, catoniana come vedremo, e l'orazione del console non dovette raggiungere l'effetto desiderato; nonostante la tesi della non necessità del voto curiato, dobbiamo supporre, fosse stata argomentata e risultasse ben radicata nel suo convincimento. Le parole pronunciate in senato facevano infatti seguito a comportamenti concreti e coerenti.

Alla fine di ottobre Appio Pulcro aveva infatti condiviso le ragioni di Gaio Pontino che era tornato vittorioso dalla Gallia Transalpina, contro quelle di Catone e di altri i quali negavano *latum de imperio*: nel noto episodio Catone affermava che Pontino sarebbe dovuto passare sul suo cadavere per celebrare il trionfo senza legge²⁹. Non ha molto senso la divergenza interpretativa, se cioè l'espressione si riferisse alla *lex* di partenza, per così dire, o di ritorno per la celebrazione del trionfo³⁰. Entrambe riguardavano l'essenza dell'*imperium* magistratuale³¹ e la differenza era nel fatto che la prima doveva essere *lata* dal console in partenza, la seconda da un magistrato diverso presente a Roma al momento del ritorno, indipendentemente dall'assemblea coinvolta nella decisione.

Credo, a questo proposito, che vada valorizzata la testimonianza del *de lege agraria*, nel passaggio che ricorda il senso della doppia votazione, centuriata e

28. Una convinzione che la sintesi concettuale di Ulpiano esprimerà in altri termini, io *de off. proc.* D. 1.16.10 pr., *Meminisse oportebit usque ad adventum successoris omnia debere proconsulem agere cum sit unus proconsulatus et utilitas provinciae exigat ...* cfr. 15 ad ed. D.1.17.

29. Cic. *Att.* 4.18.4; *Q. fr.* 3.4.6; Cass. Dio 39.65. L'episodio è commentato tra gli altri da Brennan 2000, 2, 579. Per contesti come Cass. Dio 39.19.3, 41.43.1-5 non si può dire altro che la «lex curiata can only have been a vague pretext for inaction», Nicholls 1967, 270.

30. Constans 3, 110 n. 2; Shackleton Bailey *A.* 2, 223; *F.* 1, 316. La mia lettura conferma su questo punto, l'impostazione di Mommsen 1, 610 e di Rubino 360-399 e poi De Francisci. Diversamente Magdelain 1968, che discute nei termini storiografici di quegli anni, ormai da ripensare e riformulare. La *lex curiata* non «confère le pouvoir civil et le pouvoir militaire», semmai li riconosceva nel magistrato da creare che perciò era l'unico a poter chiedere il voto curiato. Né tanto meno essa era «destinée a fournir un surplus de légalité» come pensa Hermon 1982, 296-308. E ancora Lintott 1999, 49 «What precisely was conferred by the lex curiata...». Si deve a von Bethmann-Hollweg 1865, 85 la teoria della *lex curiata* come «Bevollmächtigung des Magistrats» e quindi, tra gli altri, Last 1947, 157-164; Girardet 2007, in particolare 12, 18, 500, 517.

31. Non a caso per Camillo, in esilio, *lex curiata lata est dictatorque absens dictus*, Liv. 5.46.7-11.

curiata per la creazione dei magistrati: *tum iterum de eisdem iudicabatur ut esset reprehendendi potestas, si populum beneficii sui paeniteret*³². Insomma non mi sembra che basti la diversa formazione popolare, centuriata e curiata, a spiegare il ritorno della decisione all'altra assemblea. La possibilità di pentirsi mi sembra collegata piuttosto al fatto che il magistrato si presenti di persona ufficialmente alle curie, o alle loro rappresentanze, convocandole, in una relazione diretta ed esclusiva. A questo punto, e dopo l'elezione magistratuale avvenuta con successo nella prima assemblea, con la *lex curiata* il magistrato può dirsi formato *optima lege*³³ e quindi viene definitivamente in essere, è.

Nei commenti e nei documenti contemporanei si tende infatti ad esprimere la nascita della magistratura in termini di venire in essere, senza riferimento ai poteri che ne contraddistinguono la figura in quanto da essa non sono separabili. Più tardi, quando si perderà il valore astratto che caratterizzava il processo formativo del magistrato, si orienterà decisamente il discorso sul piano dei poteri con il tentativo, che continua fino ad oggi, di specificarne la molteplice provenienza legislativa.

Pontino, in ogni caso, era ostacolato alla celebrazione del trionfo da un vizio formale, forse originario, che rendeva non presentabile la legge per il trionfo; accadde però che questa fosse presentata *hercule insulse*. Non mi pare che Cicerone voglia dire «tactlessly»³⁴ quanto piuttosto senza buon senso. Presentare la legge prima dell'ora legale era un gesto insensato perché non si collocava né dentro né fuori la tradizione; un gesto insulso che non cambiava l'ordine esistente e nello stesso tempo non lo osservava pienamente.

Ad ogni modo ciò che a noi importa mettere in evidenza è che *sed erit cum Pomptino Appius consul*. Secondo il console, insomma, Pontino poteva trionfare senza legge e si guardò bene dal presentarla, lasciando che fosse un pretore a chiedere il trionfo per un proconsole. Evidentemente Appio Pulcro era convinto che Pontino l'*imperium* lo avesse già *e lege Cornelia*, come sosterrà poi in senato riferendosi a sé stesso.

Sono d'accordo con Shackleton Bailey quando afferma, senza però riconoscere l'orazione consolare, che Cicerone sostenesse la tesi di Appio, ma non vedo

32. 2. 26, Freese 398.

33. Cic. *leg. agr.* 2.29; *rep.* 2.25, 31, 33, 35. Cfr. Liv. 22.1.5-7, *iustum imperium quod auspicium esse*; 23.30.19 *M. Marcello proconsole imperium esse populus iussit*; *lex Gall. Cis.* 2.51 *neive quis mag(istratus) proue mag(istratu) neive quis pro quo imperio potestateve erit*. Nella riflessione più tarda, Pap. 1 *quaest. D.* 1.21.1.1, *merum imperium quod lege datur* si registra un più deciso spostamento sul piano concreto dell'individuazione delle prerogative connesse alla figura considerata, in una visione più comprensiva e non esclusivamente magistratuale, che viene ritrovata appunto nella legge. Questa lettura prevale nell'interpretazione moderna nel vano tentativo di definire e distinguere l'origine legislativa, unica o plurima, delle cosiddette attribuzioni. Ma Ulpiano nel cinquantunesimo a Sabino, *D.* 2.1.13.1 *magistratus autem vel is qui in potestate aliqua sit ut puta proconsul vel praetor vel alii qui provincias regunt*, propone la questione nei termini ispirati forse da Sabino. Vedi sopra n. 30. Gell. 13.15.4 e Tac. *ann.* 11.22 riguardano altro e cioè il coinvolgimento delle diverse assemblee nella creazione dei magistrati e gli auspici connessi, Nicholls 1967, 271 ss.; Kunkel 1995, 2, soprattutto 98, 100.

34. Shackleton Bailey *A.* 2, 223.

la contraddizione da lui evidenziata con le affermazioni contenute nella seconda orazione *de lege agraria*. Questo testo precede la seduta senatoria di diversi anni, se si accetta come data della pubblicazione quella del 60, e riguarda poi tutt'altra situazione rispetto a quella svolta in senato; lì il consenso curiato riguardava una nuova prerogativa da istituire che atteneva alle elezioni dei decemviri³⁵, qui, al contrario, la non obbligatorietà di una prerogativa esistente, la presentazione consolare della legge. Il confronto è arduo, anche per il fatto che lì parla Cicerone e qui le parole vanno riferite ad Appio Pulcro, ma soprattutto perché è evidente l'uso strumentale del rinvio alla *lex curiata* per individuare i punti deboli della proposta di Rullo, che ora non è il caso di ripercorrere³⁶.

Comunque, per quanto a noi interessa, in quel testo si denuncia il frequente uso temerario dell'opposizione tribunizia alla presentazione della *lex curiata*, non diversamente dai successivi esiti, e l'uso strumentale della stessa nonostante *comitia ... curiata tantum auspicioꝝ causa remanserunt*³⁷. Si riconosce, insomma, il forte indebolimento del valore concreto di questo passaggio, nonostante ai consoli non fosse lecito, senza voto curiato e pur anche nella ridotta configurazione, *attingere rem militare*³⁸. Mi sembra, infatti, evidente che lo svuotamento della *lex curiata* e la riduzione dei comizi curiati 'soltanto' agli aspetti religiosi, debba riconnettersi alle disposizioni introdotte dalla legge Cornelia per regolare l'*imperium* magistratuale, come il console dichiarerà apertamente.

Il discorso va dunque nella direzione che Appio Claudio darà alla sua proposta qualche anno più tardi; quando afferma *legemque curiatam consuli ferri opus esse, necesse non esse*, il console propone infatti un'interpretazione che supera l'antagonismo lecito/non lecito leggibile nel contesto della legge agraria, spostandola piuttosto su un piano differente che distingue ciò che è preferibile da ciò che è necessario. Il vincolo istituzionale per la magistratura più alta è sicuramente preferibile ma può non essere necessario, ad esempio quando, come abbiamo visto, non ci sono le condizioni per l'esercizio della *lex curiata*. Evidentemente il proconsolato delle province, in quest'epoca ancora non pacificate, come la Cilicia³⁹ appunto, declina l'origine militare, bellica, dell'*imperium* consolare e rimanda alla ritualità che ne contrassegnava la nascita⁴⁰, fino a questo momento, per quanto ne sappiamo, mai formalmente contestata.

Dall'orazione ciceroniana si può trarre ancora un'indicazione molto utile per articolare il quadro delle situazioni che concretamente potevano verificarsi. Nel contestare la pretesa di Rullo che i decemviri privi del consenso curiato *eodem iure sint quo qui optuma lege*, ci dice chiaramente che esisteva la possibilità che la

35. Cic. *leg. agr.* 2.29; Marinone-Malaspina 2004, 95; Brennan 2000, 2, 810 n. 346, data la pubblicazione al 59 nonostante *Att.* 2.1.3. Ne osserva gli aspetti retorici Hölkeskamp 1995, 10-49.

36. Non mi pare se ne renda conto Bleicken 1981, 259 ss., che, tra l'altro, non commenta Cic. *fam.* 3.2.1.

37. 2.27; 30.

38. 2.30. cfr. Liv. 5.52.16.

39. Balsdon 1939, 64 elenca i casi di incarichi consolari.

40. *Consules quibus more maiorum concessum est vel omnes adire provincias*, Cic. *Att.* 8.15.3.

legge non venisse presentata, possibilità che il tribuno risolveva sbrigativamente proponendo che senza legge curiata i decemviri *idem iuris habeant*⁴¹. L'irricevibilità della proposta è indiscutibile, ma nello stesso tempo, ci costringe a prendere atto del fatto che esistevano dei casi in cui la legge non fosse presentata. *Quid postea si ea lata non erit* è la domanda che Cicerone si era posto, traendola evidentemente da altri contesti in cui quell'eventualità poteva essersi verificata. Per noi è rilevante il caso di Appio Pulcro; il console parte senza legge e nessuno può impedirgli di farlo, anche se non ha *provinciam ornatam*⁴². Deve assumersi perciò l'onere finanziario della gestione. Il governo sarà *suo sumptu*. Era accaduto già in passato che eventualità simili si verificassero; certo si trattava di contesti diversi, di situazioni non ordinarie, ma che tuttavia si iscrivono in un analogo ordine simbolico⁴³. In altri termini se non si seguiva il percorso istituzionale, l'autonoma iniziativa, in questo caso consolare, trovava comunque un suo senso, una ragione incontrastabile che aveva anch'essa segnato, e continuerà a farlo, la storia della repubblica.

Dobbiamo cercare perciò altrove la novità dell'intervento del console; nel resoconto ciceroniano, essa non si trova appunto nella partenza senza legge curiata, ma piuttosto nell'argomento da lui usato, ovvero nel ricorso alla legge Cornelia. Questo riferimento è della massima importanza perché si tratta di una delle puntuali attestazioni esplicite⁴⁴ riguardanti il contenuto della legge sillana che regolò l'*imperium* magistratuale. Cicerone e i suoi interlocutori intendevano, senza bisogno di ulteriori specificazioni, la riferibilità della citazione che ha tormentato invece gli interpreti moderni⁴⁵. Sta di fatto che le disposizioni sull'*imperium* erano

41. Cic. *leg. agr.* 2.29.

42. Cic. *Pis.* 5; *Phil.* 11.23, Balsdon 1937, 8-10; 1938, 59.

43. Liv. 2.48.9-10, il leggendario episodio dei Fabii, che Ogilvie 359, confronta con Lic. Mac. 17 P.; ma vedi anche Latte 1936 = 1968, 341 ss. Tenuto conto anche qui delle ovvie differenze, vanno ricordate *res gestae* 1,1 (De Biasi-Ferrero): *exercitum privato consilio et privata impensa comparavi*.

44. Oltre a *fam.* 1.9.25; 3.6.3 indirizzata ad Appio Pulcro nel settembre 51: *sed eo discessisti quo ego te ne persequi quidem possem triginta diebus qui tibi ad <de>cedendum lege, ut opinor, Cornelia constituti essent*; e 6: *et ut habere rationem possis quo loco me salva lege Cornelia convenias*; 3.10.6 ad Appio Pulcro nell'aprile del 50: *quibus ego non tam imperavi quam censui sumptus legatis quam maxime ad legem Corneliam decernendos*. Sempre utili le considerazioni di Constans 1921, 34 ss., discusso da Schuricht 1993 nei vari luoghi.

45. Le obiezioni alla tesi mommseniana, GS 4, 130, e poi St. 2, 94 ss., furono sollevate da Balsdon 1939, 57. Tutt'oggi gli argomenti non sono tali da dimostrare nè l'esistenza della legge nè la sua inesistenza; cfr. Giovannini 1983, 73 ss.; Pina Polo 2011, 225 ss; Ferrary, in vari luoghi e ora 2010, 40 e n. 25. Va precisato che Cic. *Q. fr.* 1.1.26 fa riferimento a una generica *lex* (Ferrary, *Cornelia de repetundis*) che riferirei con Constans 1, 289, all'editto di Quinto piuttosto che con Shackleton Bailey alla *lex Cornelia de provinciis*, visto che Cicerone quando vuole far riferimento alla legge Cornelia la nomina. Riguardo a *fam.* 3.10.6, sopra riportato, mi sento solo di dire che Cicerone istituisce una differenza tra *imperare* e *censere* all'interno dei compiti del proconsole. Ma di qui a sostenere che la legge Cornelia in questione sarebbe una *lex data* che riorganizzava la provincia d'Asia ne corre (Coudry-Kirbihler 2010, 139). Purtroppo la consultazione dei volumi di questa serie è resa difficile dalla mancanza di indici.

riferite a una legge Cornelia, fosse essa *de provinciis*, o piuttosto un capitolo *de imperio* tra gli altri dedicati alla disciplina della *maiestas*⁴⁶. Per quanto riguarda Cicerone, in particolare nelle lettere, non possiamo escludere che il riferimento fosse volutamente generico: vista la molteplicità delle leggi *Corneliae*, l'importante era individuare l'autore dell'intervento, mentre la puntualizzazione del *caput* e quindi della specifica legge atteneva ai diversi contesti giudiziari.

Le disposizioni che noi possiamo riconoscere rendevano esercitabile l'*imperium* sino all'arrivo nella città, come fissavano in trenta giorni il limite di tempo per la consegna della provincia al successore, ma regolavano anche i rapporti tra il proconsole uscente e il suo successore; contenevano poi disposizioni limitative in tema di *sumptus*. Questi sono gli enunciati che si possono ricondurre all'intervento sillano esplicitamente attestati, se vogliamo riferirli ad un'unica legge. Ma, se così era, non saranno state queste le uniche sanzioni di un programma che evidentemente ridefiniva i limiti dell'*imperium* nel territorio provinciale, come in quello urbano. Anche riguardo a quest'ultimo è verosimile che abbia tentato di rendere vincolante il termine delle idi di novembre⁴⁷ oppure abbia sanzionato, come per la consegna della provincia al successore, un arco cronologico entro cui la partenza da Roma doveva compiersi. Sarebbe in tal caso possibile dare anche un senso istituzionale alla decisione di Appio Pulcro che, per l'ostruzionismo tribunicio alla presentazione della legge, avrebbe visto ritardata *sine die* la sua partenza, visto che a dicembre era ancora a Roma.

La definizione sillana potrebbe perciò aver provocato l'effetto perverso di una sorta di rinuncia alla presentazione della *lex curiata*: come si legge nei commenti letterari e politici degli anni successivi⁴⁸, anche quando non si prefiguravano ostacoli, l'itinerario istituzionale non era prevalentemente seguito.

Le disposizioni discusse dovettero in definitiva creare un automatismo non tanto nell'assunzione del proconsolato, quanto nei termini di operatività che i limiti cronologici introducevano. Fu appunto la considerazione nascente da questo stato di fatto che rese possibile lo spostamento teorico del fondamento istituzionale operato da Appio Pulcro quando affermò *lege Cornelia imperium habiturum quoad in urbem introisset*⁴⁹. Il console non si pose infatti il problema

46. Crawford 1990, III. Naturalmente solo un approccio palinogenetico a tutte le leggi sillane riguardanti il diritto pubblico potrà restituire credibilità testuale alle stesse.

47. «The suggestion that such a fixed date in november existed is helped by Cicero's language concerning Piso's and Gabinius' departure, Sest. 71: *abiit annus...*» Balsdon 1939, 67. Brennan 2000, 2, 395, 789 n. 43.

48. Caes. *bell. civ.* 1.6.6: *Neque exspectant – quod superioribus annis acciderat – ut de eorum imperio ad populum feratur, paludatique votis noncupatis exeant. Consules – quod ante id tempus, accidit numquam – **** ex urbe proficiscuntur lictoresque habent in urbe et Capitolio privati contra omnia vetustatis exempla.* Cic. *nat. deor.* 2.3.9; *div.* 2.36.76.

49. Cfr. Il. 31-9 *lex de provinciis praetoriis*, Crawford 1996, 242, 265. Naturalmente questo aspetto rientra nel tema più generale riguardante i limiti del potere magistratuale e, soprattutto, consolare. A questo proposito va detto che le forme giuridiche e i passaggi istituzionali sono spesso ignorati o svolti in maniera impressionistica. Una tappa significativa viene individuata nella '*lex Porcia*', ma l'argomento è da ripensare criticamente. Ora, Drogula 2011, con bibliogra-

di come uscire dalla città senza legge curiata – il ritardo invece sarebbe stato forse sanzionabile – ma piuttosto di garantirsi comunque al suo rientro la possibilità del trionfo.

A ben vedere Appio Pulcro non aveva fatto riferimento solo alla legge sillana; il suo proposito, infatti, si fondava su due punti, la decisione del senato sulla destinazione delle province e la legge Cornelia. Senato e legge. Questo binomio tornerà nel discorso a proposito del governo ciceroniano della Cilicia⁵⁰, ma senza specificazione della paternità della legge. In una lettera scritta nella prima parte del settembre 51 e indirizzata al console M. Claudio Marcello, Cicerone accenna al proprio proconsolato come definito *senatus consulto et lege*⁵¹; e ancora a metà ottobre dello stesso anno scrive al pro questore Gaio Cassio Longino *hanc provinciam quam et senatus et populus annuam esse voluit*⁵².

Alla dialettica che in questi anni si era svolta tra legge Cornelia e legge curiata, dobbiamo ricondurre anche i testi indicati, dove appunto il secondo termine *lex/populus* va riferito proprio alla *lex curiata*⁵³. Un passaggio obbligato, vista la previsione di un intervallo di tempo quinquennale tra magistratura urbana e governo provinciale, introdotto da un intervento complesso, in due tempi, che vide protagonisti, nel 53-52, il senato e Pompeo, verosimilmente per esporre le ragioni del secondo senatoconsulto. Pompeo è console per la terza volta e può, dunque, *verba facere* come accadrà l'anno successivo al console M. Claudio Marcello⁵⁴. Quando afferma, nella lettera a Appio Pulcro, *ut mihi cum imperio in provinciam proficisci necesse esset*⁵⁵, Cicerone non dice un'ovvietà; questa espressione torna infatti in una decisione del senato che fu sottoposta a *intercessio*, ma che a noi interessa proprio perché opera un rinvio a un senatoconsulto precedente.

fia di riferimento, ma alquanto bizzarro nell'affermazione a p. 121 «the senate promulgated two laws the *lex de provinciis praetoriis* ... and the *lex Porcia* ... The fact that the senate's response came in the form of a *lex* instead of a *senatus consultum* ...».

50. Wistrand 1979, 3-60.

51. *Fam.* 15.9.2; vedi anche 2.7.4.

52. *Fam.* 15.14.5, cfr. *Att.* 7.7.4; cfr. *Att.* 6.6.3, agosto 50, *statueram fratrem relinquere aut etiam reipublicae causa contra senatusconsultum ipse remanere*; *Att.* 6.5.3; *fam.* 2.15.4; 3.2.2; per C. Cassius, Linderski 1975 poi 1995, 280; Shackleton Bailey *F.* 1, 441-2; Brennan 2000, 2, 411 e n. 201.

53. Rotondi, 410 (*curiata*?) nonostante la data; se intendo bene pensa a un precedente passaggio centuriato e poi curiato Marshall 1972, 895, ma non documentato. Per quanto riguarda l'interpretazione mommseniana, l'indicazione '*lex Pompeia*' in 1, 611 n. 5, riguarda 'sinteticamente' la causa dell'incarico provinciale di Cicerone; in 2, 241-2, secondo l'interpretazione di fondo, fa riferimento alla legge consolare necessaria per la partenza. Si tratta insomma di due distinti passaggi, con fondamento autonomo.

54. Cass. Dio 40.46.2; 40.56.1-2; Mommsen, GS 4, 132. Solo una tacita convenzione fra gli studiosi fa parlare di "*lex Pompeia de provinciis*" a quanto pare mai attestata con questo nome. Anche qui il problema si pone in termini non molto diversi che per la *lex Cornelia*. Per la *lex Cornelia* è attestato il nome e dobbiamo cercare il contenuto, per l'altra decisione conosciamo meglio il contenuto ma non la forma. Rotondi, 411 nonostante la data; Mommsen 2, 241-2 pensa a due senatoconsulti confermati da una legge consolare, Cic. *fam.* 15.9.2; e quindi *quod M. Marcellus cos. v. f. de provinciis consularibus*, *fam.* 8.8.5.

55. *Fam.* 3.2.1, febr. mar. 51.

Mi riferisco alla testimonianza di *fam.* 8.8 dove, come é noto, sono riportate una serie di decisioni senatorie che riguardano questi passaggi istituzionali. Un senatoconsulto *de provinciis consularibus*, su esposizione del console M. Claudio Marcello, stabilì che i consoli dell'anno successivo, in tempi determinati e a certe condizioni, *de consularibus provinciis ad senatum referrent*⁵⁶. Altre tre decisioni furono invece sottoposte ad *intercessio*⁵⁷. A noi interessa l'*auctoritas* relativa alle province pretorie; qui si dice che se non fosse stato sufficiente il numero dei *praetorii propriaetore* previsto *ex senatusconsulto*, bisognava ricorrere a quelli degli anni successivi o precedenti, secondo il termine di inizio del calcolo. L'*auctoritas* rinviava insomma al precedente senatoconsulto, evidentemente l'ultimo del gruppo di interventi del 53-52, che aveva stabilito l'intervallo quinquennale, modificandone la disposizione. Nel rinvio si dice infatti *quos eorum ex s.c. cum imperio in provincias mitti oportet*⁵⁸. La specificazione *cum imperio*, comune al testo ciceroniano e al testo del senatoconsulto richiamato, sembrerebbe sottolineare che il regolamento del 53-52, specificava una modalità che tendeva a rendere la *lex curiata* ineludibile. Al contrario di Appio Pulcro che, in quanto console, poteva sfidare l'inosservanza della legge utilizzando pur sempre un altro fondamento legislativo, quello cornelio, per Cicerone, e gli altri nella sua condizione, la *lex curiata* ricostituiva le prerogative magistratuali, in quanto rendeva effettivo l'*imperium* che nell'intervallo di tempo aveva perso tale requisito. Insomma questi partivano *cum imperio*, nonostante l'intervallo, ma non potevano eludere il voto curiato.

A differenza dei privati *cum imperio*, gli ex magistrati non dovevano vedersi attribuita la prerogativa insita nella magistratura che avevano ricoperto, ma, dopo il sorteggio, accedevano al voto curiato necessario per la partenza.

È interessante, a questo proposito, trovare nel commentario festino una risposta a un interrogativo che è anche il nostro: *cum imperio est dicebatur apud antiquos cui nominatim a populo dabatur imperium*⁵⁹. Nel confermare, pur in una generica formulazione, l'originario voto curiato – chi altrimenti avrebbe potuto 'dare imperium'? – la specificazione *cum imperio* indica una condizione personale che nel caso degli ex magistrati era oggettivamente riscontrabile secondo un percorso istituzionale interno all'ordine, quindi anche specificato dai senatoconsulti del 53-52, e che ancora si ritrova nel successivo intervento del 51, dove si annunciano le modifiche nel governo provinciale che vedranno, ad esempio, la Cilicia considerata non più consolare, ma pretoria. Una specificazione che risolveva perciò, per quel breve arco di tempo, le ambiguità derivanti dall'intervallo quinquennale

56. 8.8.5.

57. 8.8.6, (cfr. 8.13.2) 7, 8: Mommsen I, 117,1; 2, 249, 1-2; O'Brien Moore, RE S. 6, 800-808; van den Bruwaene 1953,19-27; Volterra 1957 poi 1993, 243, 297.

58. *Neque in provincia cum imperio fuerunt*, qualche rigo prima; Cass. Dio 40.46.2, 40.56.1-2. Corretta l'interpretazione di Constans 4, 60, n. 3, condivisa da M. van den Bruwaene, e che faccio mia; «apparently a decree supplementary to the *lex Pompeia* of 52» secondo Shackleton Bailey F. 1, 406.

59. 43 L.

e che riordinava lo stato di soggetti provenienti dall'ordine magistratuale, quello ordinario appunto, piuttosto che ricorrere, come nel caso dei privati non riconducibili a quel corso, ad incarichi nella modalità straordinaria⁶⁰.

Sta di fatto che potevano darsi casi in cui il governo provinciale fosse privo di una presenza che avesse le caratteristiche di quella magistratuale, non fosse cioè *cum imperio*, e Cicerone ne documenta la possibilità proprio nell'orazione *de provinciis consularibus* quando afferma *sine imperio per legatos nomine ipso populi Romani tuebimur*⁶¹. Non solo non si poteva escludere che ciò avvenisse, ma, a quanto pare, la doppia possibilità esemplificava una concettualizzazione *cum imperio/sine imperio*, successiva, o forse precedente, insomma *proxima* ai senatoconsulti che stabilivano di volta in volta le modalità del governo provinciale. *Senatum bonum putas* – dice infatti Cicerone riferendosi ad Attico nel dicembre del 50 – *per quem (Curio) sine imperio provinciae sunt*⁶².

La possibilità di comporre e ricomporre i criteri che governavano l'esercizio magistratuale passava attraverso la ricerca delle varianti interpretative, pressoché inesauribili, delle sue modalità; nel testo dello *Staatsrecht*, Mommsen ha articolato un sistema e nelle note le tante eccezioni, deroghe, che si possono utilizzare per sottoporre a verifica i principi di fondo e quindi disarticolare la sistemazione proposta.

Riferimenti bibliografici

- Archi G. G., *Problemi in tema di falso nel diritto romano*, Pavia 1941 (= *Scritti di diritto romano*, 3, Milano 1981, 1487-1587).
- Balsdon J. P. V. D., *Consular Provinces under the Late Republic*, I. *General Considerations*; II. *Caesar's Gallic Command*, in "JRS" 29, 1939, 57-73; 167-183.
- Balsdon J. P. V. D., *Q. Mucius Scaevola the Pontifex and Ornatio Provinciae*, in "CR" 51, 1937, 8-10; 52, 1938, 59.
- Balsdon J. P. V. D., *Roman History, 65-50 B.C. Five Problems*, in "JRS" 52, 1962, 133-141.
- Beck H., Duplá A., Jehne M., Pina Polo F. (eds.) *Consuls and Res Publica. Holding High Office in the Roman Republic*, Cambridge 2011.
- Betti E., *La restaurazione sullana e il suo esito. Contributo allo studio della crisi della costituzione repubblicana in Roma*, Pavia 1916 (estr. dagli *Studi nelle scienze giuridiche e sociali dell'Istituto di esercitazioni presso la Facoltà giuridica di Pavia*, 4, 1915).
- Bleicken J., *Zum Begriff der römischen Amtsgewalt. Auspicium, potestas, imperium*, Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse, 9, 1981.

60. I soggetti nella condizione di Cicerone vengono invece considerati alla stregua di privati da Linderski 1996, poi 2007, 152 ss.; e da Marshall 1972, 895. Diversamente Brennan 2000, differenzia le due tipologie, 2, 403; per i privati, 592, 595, 610, 635 in particolare.

61. 3.5. Cfr. *Caes. bell. civ.* 1.31.1. Come è noto secondo *Tac. ann.* 6.11 si ricorre ai magistrati perchè la città non sia *sine imperio*. Per la relazione proconsole/legati vedi Fanizza 1999, 63-150.

62. *Att.* 7.7.5 cfr. *fam.* 8.13.2, Mommsen 1, 677, n. 3. Cfr. *l. col. Gen. Iul.* 130, 45; 131,7, Mommsen, GS 1, 637-640; Gabba 1988, 164. Crawford 1996, 416.

- Bonnefond-Coudry M., *Le sénat de la république romain de la guerre d'Hannibal à Auguste*, Roma 1989, 571-573.
- Brennan T. C., *The Praetorship in the Roman Republic*, 1-2, New York 2000.
- Broughton T. R. S., *The Magistrates of the Roman Republic*, 1-2, New York 1952, 3, Atlanta 1986.
- Coli U., *Ambitus*, in "NNDI" 1, 1957 (= *Scritti di Diritto Romano*, Milano, 2, 1973, 935-940).
- Constans L. A., *Cicéron correspondance*, 1-3, Paris 1971⁶.
- Constans L. A., *Un correspondant de Cicéron, Ap. Claudius Pulcher*, Paris 1921.
- Coudry M., Kirbihler F., *La lex Cornelia, une lex provinciae de Sylla pour l'Asie*, in N. Barrandon, F. Kirbihler (eds.), *Administrer les provinces de la république romain*, Rennes 2010.
- Crawford M., *Origini e sviluppo del sistema provinciale romano*, in *Storia di Roma*, 2, Milano 1990.
- Crawford M., *Roman Statutes*, 1-2, London 1996.
- Crook J. A. (rec.), Giovannini A., *Consulare imperium*, Basel, 1983, in "JRS" 76, 1986, 286-288.
- Cuff P. J., *The Terminal Date of Caesar Gallic Command*, in "Historia" 7, 1958, 445-471.
- De Biasi L., Ferrero A. M., *Gli atti compiuti e i frammenti delle opere di Cesare Augusto imperatore*, Torino 2003.
- De Francisci P., *Intorno alla natura e alla storia dell'auspiciū imperiūque*, St. Albertario, 1, Città di Castello 1953.
- Drogula F. K., *The Lex Porcia and the Development of Restraints on Roman Governors*, in "Chiron", 11, 2011, 91-124.
- Elster M., *Die Gesetze der mittleren römischen Republik. Text und Kommentar*, Darmstadt 2003.
- Fanizza L., *Cultura aristocratica e amministrazione della provincia asiatica. Scaevola, Tubero, Cicero*, in "SDHI" 78, 2013, 87-102.
- Fanizza L., Emilio Betti, *Continuità e imperium nella storia costituzionale romana*, Firenze 2007.
- Fanizza L., *L'amministrazione della giustizia nel principato. Aspetti, problemi*, Roma 1999, 63-150.
- Ferrary J.-L., *La législation comitiale en matière de création, d'assignation et de gouvernement des provinces*, in N. Barrandon, F. Kirbihler (eds.), *Administrer les provinces de la république romain*, Rennes 2010, 33-40.
- Ferrary J.-L., *La législation de ambitu, de Sylla à Auguste*, in *Iuris Vincula. St. Talamanca* 3, 2001 (= *Recherches sur les lois comitiales et sur le droit public romain*, Pavia 2012, 435-62).
- Fezzi L., *Falsificazione di documenti pubblici nella Roma tardorepubblicana*, Firenze 2003.
- Freese J. H., *Cicero de Lege Agraria*, with an English Translation, London 1984⁶.
- Gabba E., *Riflessioni sulla lex coloniae Genetivae Iuliae*, in J. González, J. Arce (eds.), *Estudios sobre la tabula Siarensis*, Madrid 1988, 169-184.
- Gagliardi L., *La lex Iunia Licinia e le procedure di pubblicazione e di conservazione delle leges nella Roma tardo-repubblicana*, in "Diritto@Storia" 8, 2009.
- Giovannini A., *Consulare imperium*, Basel 1983.
- Girardet K. M., *Rom auf dem Weg von der Republik zum Prinzipat*, Bonn 2007.

- Gruen E. S., *The Consular Elections for 53 b.C.*, *Homm. Renard*, Bruxelles, 2, 1969.
- Hermon E., *La place de la loi curiate dans l'histoire constitutionnelle de la fin de la république romain*, in "Ktèma" 7, 1982, 296-308.
- Hölkeskamp K.-J., *Oratoris maxima scaena. Reden vor dem Volk in der politischen Kultur der Republik*, in M. Jehne (Hrsg.) *Demokratie in Rom?*, *Die Rolle des Volkes in der Politik der römischen Republik*, Stuttgart 1995, 10-49.
- Hölkeskamp K.-J., *Rituali e cerimonie alla romana. Nuove prospettive sulla cultura politica dell'età repubblicana*, in "Studi Storici" 47, 2006, 319-363.
- Jal P., *Tite-Live. Histoire Romaine XLIII-XLIV*, Paris 1976.
- Kunkel W., *Quaestio*, RE 24, 1963 (= *Kleine Schriften*, Weimar 1974).
- Kunkel W., *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik*, 2, *Die Magistratur*, München 1995.
- Last H., *Imperium Maius. A Note*, in "JRS" 37, 1947, 157-164.
- Latte K., *Lex Curiata und Coniuratio*, Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse, 1934-36 (Id., *Kleine Schriften*, München 1968, 341-354).
- Licandro O., *In magistratu damnari. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l'esercizio delle funzioni*, Torino 1999.
- Linderski J., *Imperium sine Fine: T.R.S. Broughton and the Roman Republic*, in "Historia Einzelschriften" 105, 1996.
- Linderski J., *Roman Questions. Selected Papers*, 1-2, Stuttgart 1995-2007.
- Linderski J., *Two Quaestorships*, in "CP" 70, 1975, 35-38.
- Lintott A., *Electoral Bribery in the Roman Republic*, in "JRS" 80, 1990, 1-16.
- Lintott A., *The Constitution of the Roman Republic*, Oxford 1999.
- Magdelain A., *Recherches sur l'imperium, la loi curiate et les auspices d'investiture*, Paris 1968.
- Mangiameli R., *Tra duces e milites. Forme di comunicazione politica al tramonto della repubblica*, Trieste 2012.
- Marinone N., Malaspina E., *Cronologia ciceroniana*, Bologna 2004².
- Marshall A. J., *The Lex Pompeia de Provinciis (52 B.C.) and Cicero's Imperium in 51-50 B.C. Constitutional Aspects*, in ANRW 1,1, Berlin-NewYork 1972, 887-921.
- Marshall A. J., *Symbols and Showmanship in Roman Public Life. The Fasces*, in "Phoenix" 38, 1984, 120-141.
- Meyer E., *Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompejus. Innere Geschichte Roms von 66 bis 44 v. Chr.*³, Stuttgart-Berlin 1922.
- Mommsen Th., *Römisches Staatsrecht*, Leipzig, 1, 1871, 1887³, 2. 1-2 1874-75, 1887³, 3. 1-2, 1887-88.
- Mommsen Th., *Lex Coloniae Iuliae Genetivae Urbanorum sive Ursonensis, Ephemeris Epigraphica* 2, 1872 = *Gesammelte Schriften* 1, Berlin 1905, 194-264.
- Mommsen Th., *Die Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat*, Abhand. hist.-phil. Gesellschaft Breslau, 1, 1857 = *Gesammelte Schriften* 4, Berlin 1906, 92-145.
- Moreau P., *La mémoire fragile: falsification et destruction des documents publics au I^{er} s. av. J.-C.*, in S. Demougin (ed.), *La mémoire perdue: à la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique*, Paris 1994, 121-147.
- Nicholls J. J., *The Content of the Lex Curiata*, in "AJPh" 88, 1967, 257-278.
- Nicolet C., *Le sénat et les amendements aux lois à la fin de la république*, in "RHDFE" 36, 1958, 268.

- Ogilvie R. M., *A Commentary on Livy Books 1-5*, Oxford 1965.
- Peppe L., *I senatusconsulta come alternativa alla legge comiziale. Con un'appendice su Gai. Inst. 1.1-8*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012.
- Pina Polo F., *The Consul at Rome: the Civil Functions of the Consuls in the Roman Republic*, Cambridge 2011.
- Roby H. J., *Some Points of Roman Law in Prof. Tyrrell's Edition of Cicero's Correspondence*, in "CR" 1, 1887, 67-69.
- Rotondi G., *Leges publicae populi Romani. Ricerca cronologica con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Darmstadt 1962 (Milano 1912).
- Rubino J., *Untersuchungen über römische Verfassung und Geschichte. 1. Über den Entwicklungsgang der römischen Verfassung bis zum Höhepunkte der Republik*, Cassel 1839.
- Rüpke J., *Fasti sacerdotum. Die Mitglieder der Priesterschaften und das sakrale Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und jüdisch-christlicher Kulte in der Stadt Rom von 300 v. Chr. bis 499 n. Chr.*, 1-3, Stuttgart 2005.
- Schuricht R., *Cicero an Appius (Cic. fam. III). Umgangsformen in einer politischen Freundschaft*, Trier 1993.
- Shackleton Bailey D. R., *Cicero's Letters to Atticus*, 1-7, Cambridge 1965-1970.
- Cicero. *Epistulae ad Familiares*, 1-2, Cambridge 1977.
- Cicero. *Epistulae ad Quintum Fratrem et M. Brutum*, Cambridge 1980.
- Shackleton Bailey D. R., *The Prosecution of Roman Magistrates-Elect*, in "Phoenix" 24, 1970, 162-165.
- Stuart Staveley E., *The Constitution of the Roman Republic 1940-154*, in "Historia" 5, 1956, 74-122.
- Sumi G. S., *Ceremony and Power. Performing Politics in Rome between Republic and Empire*, Ann Arbor 2005.
- Sumner G. V., *The Coitio of 54 B.C. or waiting for Caesar*, in "HSCPh" 86, 1982, 133-139.
- Tyrrel R. Y., Purser L. C., *The Correspondence of M. Tullius Cicero. Arranged according to its chronological order, with a revision of the text, commentary and introductory essays on the life of Cicero and the style of his letters*, 1-7, Dublin 1901-1933.
- van den Bruwaene M., *Précisions sur la teneur et l'importance du sénatus-consulte d'octobre 51 avant J.-C. (Fam. 8.8)*, in "Ét. Class." 21, 1953, 19-27.
- Volterra E., *Scritti* 5, Napoli, 1993, 243, 297 (= *Senatus Consulta*, in "NNDI" 16, 1957).
- von Bethmann-Hollweg M. A., *Der römische Zivilprozess* 2, Bonn 1865.
- Weinrib E. J., *The Prosecution of Roman Magistrates*, in "Phoenix" 22, 1968, 32-56.
- Wistrand M., *Cicero Imperator. Studies in Cicero's Correspondence 51-47 B.C.*, Göteborg 1979.

Abstract

Cicero's letters reveal that in order to define and practice the *proconsular imperium*, the interpretation of *leges Corneliae* must have taken into account the history and persistency of the *lex curiata*.

This paper features Appius Claudius Pulcher's vision of *imperium proconsulare*. It furthermore points out some key texts regarding the settlement of *senatusconsulta* passed in 53-52, usually underrated in the common bibliography.

Keywords: Appius Claudius Pulcher, *imperium proconsulare*, *leges Corneliae*, *lex curiata*, *senatusconsulta* passed in 53-52.